

## ALLEGATO 7

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177).**

#### **PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n.177);

condivise le finalità del processo di revisione e di riordino del sistema di politiche attive previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riguardo alla istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione che tra i propri obiettivi ha quello di pervenire alla integrazione delle politiche attive con quelle passive;

ricordato che il provvedimento in esame interviene in una fase nella quale è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento un ampio progetto di revisione della Costituzione che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (Atto Senato n. 1429-B), inserisce le politiche attive del lavoro, nonché la tutela e la sicurezza del lavoro nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale;

espresso apprezzamento per la scelta compiuta dal provvedimento in esame di istituire l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) con l'obiettivo di coordinare le attività che vari soggetti pubblici e privati svolgono nel campo di tali politiche, in modo da garantire unitarietà a un sistema oggi frammentato in differenti sistemi regionali;

ritenuto che il miglioramento e il potenziamento delle politiche attive dipendono essenzialmente dal buon funzionamento dei centri per l'impiego e dalla qualità dei servizi che essi rendono alle imprese e ai lavoratori disoccupati;

richiamate le considerazioni svolte nel documento conclusivo approvato dalla Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati (Doc. XVII, n. 13);

ravvisato che attualmente i centri per l'impiego, ad eccezione di casi di riconosciuta eccellenza, intermediano una quota minima degli incontri tra domanda ed offerta di lavoro;

ricordato che i meccanismi di condizionalità, che vengono puntualmente regolati nel decreto in esame, sono in parte già previsti dalle norme in vigore, ma non trovano praticamente applicazione presso i centri per l'impiego;

rilevato che le risorse impiegate attualmente per il funzionamento dei centri per l'impiego, come risulta da ripetute ricerche condotte da ISFOL e Italia Lavoro, non sono nemmeno lontanamente paragonabili con quelle a disposizione delle strutture analoghe operanti nei principali Paesi europei con cui si confronta l'Italia;

osservato che questa carenza di risorse pesa soprattutto nel Sud del nostro Paese, dove la platea dei disoccupati possibili fruitori dei servizi è significativamente più elevata e dove anche i servizi privati sono meno presenti sul territorio;

ricordato che, nonostante alcune sperimentazioni tentate in passato dall'INPS, non si è mai riusciti a integrare a livello locale le attività dei centri per l'impiego con quelle delle sedi locali dell'Istituto che gestiscono i sussidi di disoccupazione;

apprezzato lo sforzo di individuare livelli essenziali delle prestazioni di alto profilo, coerenti con un disegno di portata nazionale, in grado di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando gli strumenti della condizionalità;

valutato che la garanzia di tali livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale richiede un potenziamento delle risorse destinate ai servizi per l'impiego, con particolare riferimento a quelle umane;

osservato che tra le attività dei centri per l'impiego individuate dall'articolo 18 dello schema non sono stati inclusi i servizi alle imprese, che devono essere finalizzati essenzialmente alla raccolta di informazioni sui posti vacanti, senza le quali diventa impossibile realizzare un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

valutate le osservazioni critiche formulate dai rappresentanti delle Regioni, che hanno, in particolare, paventato la mancata conformità di alcune disposizioni del decreto alle vigenti previsioni costituzionali, che attribuiscono alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni la materia della tutela e della sicurezza del lavoro;

rilevata la complessità del disegno del sistema delineato nel decreto in esame, soprattutto laddove si estende l'applicazione del principio di condizionalità alla nuova categoria dei disoccupati parziali, prevista dall'articolo 19, comma 4, del provvedimento;

considerata la varietà di soluzioni che verranno individuate a livello territoriale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per effetto della stipula delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da una parte, e le singole Regioni e province autonome, dall'altra, con il rischio di perpetuare la differenziazione oggi esistente tra i modelli di erogazione dei servizi per l'impiego;

tenuto conto delle preoccupazioni, emerse anche nel corso delle audizioni informali svolte, circa il destino occupazionale del personale della società Italia Lavoro S.p.a. titolare tanto di rapporti di lavoro a tempo indeterminato quanto di rapporti di carattere temporaneo, anche in considerazione della possibilità per la medesima società di continuare a dare il proprio contributo al miglioramento delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese;

valutate anche le preoccupazioni espresse nella posizione comune dalle parti sociali costituenti i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, circa i cambiamenti strutturali previsti per i medesimi fondi, che, seguendo le disposizioni del decreto in esame, rischierebbero di perdere la propria natura privatistica, essendo tenuti al rispetto dei medesimi requisiti previsti per i fondi pubblici;

preso atto che, nel corso della sua audizione, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha segnalato l'esigenza di una adeguata protezione dei dati trattati nella attività di informatizzazione delle politiche del lavoro, anche attraverso l'utilizzo, ove possibile, di dati anonimi;

ritenuto che la lista dei soggetti costituenti la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, possa essere utilmente integrata con l'indicazione di altri enti e organismi impegnati in questo campo di attività;

osservato che nello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176) vi sono norme destinate a modificare il funzionamento del collocamento obbligatorio e del collocamento mirato dei disabili, materie che vengono affrontate e disciplinate anche nel decreto in esame;

rilevato che il riordino degli incentivi all'occupazione previsto dal Titolo III del presente decreto non interviene sulla materia degli incentivi all'autoimpiego;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 luglio 2015;

segnalata l'esigenza di una revisione formale del testo del provvedimento, al fine di migliorarne la formulazione,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, l'opportunità di:

1) individuare, in attesa della conclusione del processo di revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, un percorso graduale di implementazione delle diverse linee di intervento contenute nel decreto, sviluppando in modo più dettagliato le previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, le quali lasciano margini per la definizione di una disciplina transitoria e per la individuazione di precise scadenze per il percorso di riforma;

2) assicurare che la disciplina transitoria abbia come principale priorità la collocazione del personale dei centri per l'impiego e il rafforzamento dei centri stessi, al fine di metterli in grado di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il decreto assegna loro;

3) operare un opportuno coordinamento tra le disposizioni del presente decreto con quelle contenute all'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, approvato in via definitiva dalla Camera, e individuare, sulla base di una convenzione quadro con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un programma di implementazione della riforma concentrato su pochi e significativi obiettivi;

4) valutare la possibilità di inserire tra gli obiettivi della convenzione quadro di cui al numero 3) l'adozione di un programma sperimentale di integrazione e di gestione comune delle politiche attive e delle politiche passive nel quale, in un numero limitato di sedi territoriali, si unifichi la gestione dei centri per l'impiego con quella delle strutture decentrate dell'INPS, al fine di verificare la fattibilità nel nostro Paese di un sistema «one stop shop» simile a quello utilizzato nei principali Paesi europei;

b) con riferimento agli specifici contenuti del provvedimento:

1) si valuti l'opportunità, anche in considerazione dell'esigenza di non sovraccaricare l'ANPAL di una quantità eccessiva di funzioni, di escludere un intervento sui fondi interprofessionali per la formazione continua, preservando la loro natura privatistica, che, tranne qualche caso isolato, ha garantito uno svolgimento apprezzabile della attività formative, ed escludendo in ogni caso l'applicazione ai fondi interprofessionali delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4;

2) si verifichi la possibilità di rivedere le disposizioni che, da un lato, all'articolo 1, comma 2, lettera h), fanno riferimento al «programmato scioglimento» della società Italia Lavoro S.p.a. e, dall'altro, all'articolo 4, comma 13, ne dispongono il commissariamento, con la nomina come commissario straordinario del presidente dell'ANPAL, in vista di una «convergenza» con le finalità e le funzioni della medesima Agenzia, prevedendo, piuttosto, la prosecuzione, da parte della società, dell'esercizio delle sue attuali funzioni, con una *governance* che garantisca un forte coordinamento dell'attività della società con quella dell'ANPAL; si consideri, al riguardo, l'opportunità di conferire al presidente dell'ANPAL il ruolo di amministratore unico di Italia Lavoro S.p.a. con il compito di predisporre il nuovo statuto della società, che dovrà prevedere i requisiti necessari per stabilire le funzioni di controllo dell'ANPAL su Italia Lavoro S.p.a. al fine di assicurarne la funzione di struttura *in house*;

3) si valuti l'esigenza di assicurare il completamento delle procedure di assunzione del personale della società Italia Lavoro S.p.a. che ha superato le prove di selezione per rapporti di lavoro di natura temporanea;

4) si valuti la possibilità di rafforzare il coordinamento tra la disciplina di carattere generale in materia di politiche attive del lavoro, contenuta nel presente provvedimento, e le disposizioni relative al collocamento obbligatorio e al collocamento mirato dei disabili contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176);

5) si valuti l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle in materia di pari opportunità, contenute nel Capo II del Titolo II del schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176); in tale quadro, si valuti, in particolare, che l'articolo 33, comma 1, lettera e), prevede l'abrogazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, mentre nelle novelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), e all'articolo 33 dell'Atto n. 176 continua a farsi riferimento alle commissioni regionali tripartite di cui al medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997;

6) all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra i soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro: gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103; l'Ente nazionale per il microcredito e gli sportelli per l'autoimpiego da esso promossi; il sistema della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le università; le scuole secondarie di secondo grado;

7) prevedere, nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, misure specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

8) con riferimento all'articolo 4, comma 1, verifichi il Governo l'opportunità di chiarire che, come espressamente indicato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'ANPAL è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

9) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di individuare, nell'ambito della disciplina di rango primario, come in casi analoghi di costituzione di agenzie, le incompatibilità per i componenti degli organi dell'Agenzia;

10) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale, garantendone il pluralismo»

11) all'articolo 9, comma 1, si verifichi l'opportunità di sopprimere la lettera f), relativa alla promozione e al coordinamento, da parte dell'ANPAL, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, anche al fine di non caricare l'Agenzia di funzioni ulteriori, estranee al suo campo d'azione, appesantendo inutilmente la sua attività, che dovrebbe invece concentrarsi sul miglioramento dell'offerta di servizi pubblici per l'impiego;

12) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di attribuire all'ISFOL anche compiti di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

13) con riferimento all'articolo 11, ferma l'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, si consideri l'opportunità che le convenzioni con le singole Regioni siano stipulate dall'ANPAL e abbiano essenzialmente ad oggetto le misure operative volte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, i quali, una volta semplificati, dovrebbero essere affidati normativamente, previo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, alle regioni stesse, ai fini della loro implementazione, analogamente a quanto avviene in materia sanitaria per i livelli essenziali di assistenza;

14) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, che affidano all'ANPAL il compito di realizzare, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, si valuti l'opportunità di affidare all'INPS, che già oggi dispone di un patrimonio informativo completo sui lavoratori e sui soggetti destinatari di politiche del lavoro, lo snodo tecnologico di tale sistema;

15) con riferimento alle disposizioni degli articoli 13 e 14 in materia di sistema informativo si valuti l'esigenza:

a) di garantire che le banche dati di nuova costituzione e la loro interconnessione siano realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

b) di evitare l'utilizzo di dati identificativi, ogniqualvolta le finalità da perseguire siano conseguibili mediante l'utilizzo di dati anonimi, come nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, e all'articolo 14, comma 3;

c) di proteggere adeguatamente i dati personali contenuti nei fascicoli elettronici dell'azienda e del lavoratore di cui all'articolo 14, al fine di scongiurare accessi abusivi a danno tanto della riservatezza del lavoratore, quanto dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle politiche del lavoro;

16) con riferimento alle attività affidate ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 18, si valuti l'opportunità di prevedere che tra esse rientrino servizi offerti alle imprese, con particolare riferimento alla ricerca e alla selezione del personale e alla consulenza di carattere normativo, nonché alla raccolta di informazioni sui posti di lavoro vacanti;

17) all'articolo 19, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «concordate con il servizio per l'impiego» con le seguenti: «programmate dalle Regioni»;

18) all'articolo 19, comma 4, lettera c), e all'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire i richiami ivi previsti alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 18 giugno 2012, n. 92, facendo riferimento, piuttosto, alle norme del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in modo da coordinare le disposizioni del presente provvedimento con quelle di cui allo schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

19) si valuti l'opportunità di non disciplinare in questa sede la fattispecie dei «disoccupati parziali», prevista dall'articolo 19, comma 4, e i meccanismi di condizionalità dei trattamenti loro spettanti individuati dall'articolo 22, confermando allo stato i meccanismi previsti a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012 e rinviando ulteriori interventi ad un secondo momento, tenuto conto delle difficoltà che i centri per l'impiego, con le risorse disponibili a legislazione vigente, incontrerebbero per assicurarne l'efficace funzionamento;

20) si valuti l'opportunità di contenere la platea dei possibili utilizzatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 al fine di evitare effetti di affollamento difficilmente gestibili con le risorse organizzative, pubbliche e private, esistenti, verificando, in particolare, la possibilità di limitare, almeno in un primo tempo, il riconoscimento dell'assegno ai soli soggetti beneficiari di NASpl e ASDI, nonché a categorie di lavoratori svantaggiati di più difficile ricollocazione, quali, ad esempio, i disoccupati di lunga durata che non siano titolari di un diploma di scuola media superiore o professionale; si verifichi, altresì, in questo contesto, l'esigenza di escludere una sovrapposizione tra le misure volte a promuovere la ricollocazione di cui all'articolo 23 e le previsioni del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20;

21) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 24, comma 3, modificando al contempo l'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 92 del 2012 al fine di limitare l'erogazione del contributo mensile ai soli primi quattro mesi di disoccupazione; in relazione a tale previsione, si valuti la possibilità di prevedere che l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 possa essere riconosciuto dopo quattro mesi di disoccupazione, in modo da rendere complementari i due incentivi, ponendoli in successione tra loro;

22) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, si segnala l'opportunità di inserire, tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, anche i meccanismi di condizionalità individuati dall'articolo 21 del provvedimento;

23) si valuti l'opportunità di prevedere che dal piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, siano detratte le risorse necessarie a garantire, per gli anni 2015 e 2016, la continuità del funzionamento dei centri per l'impiego, nonché una quota di risorse da destinare alla definizione della problematica occupazionale degli ex lavoratori socialmente utili, appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole;

24) si valuti la possibilità di introdurre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 30 per gli incentivi all'occupazione, un repertorio nazionale degli incentivi all'autoimpiego e di aggiornare le disposizioni recate al riguardo dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

25) all'articolo 32, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

26) al fine di rafforzare il quadro di interventi volti a favorire l'apprendistato, l'alternanza tra scuola e lavoro e l'istruzione e la formazione professionale, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 3, sostituire le parole: decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in materia di mansioni *con le seguenti*: decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e *aggiungere, in fine, le parole*: e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza tra scuola e lavoro;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: *4-bis*. La sperimentazione di cui al comma 3 è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale;

c) prevedere in via sperimentale che, per un triennio, a decorrere dall'anno formativo 2015/2016, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tenga conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro;

27) all'articolo 33, comma 1, sia soppressa la lettera *b*), considerando che l'abrogazione delle medesime norme è disposta dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).